



COMUNE DI VILLA ESTENSE

Provincia di Padova

COPIA

Deliberazione N. **25**

Prot. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** di Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Presa d'atto e adozione

Verbale letto, approvato e Sottoscritto: IL PRESIDENTE F.to (OPPIO PAOLO) IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (MARIANI ANTONELLA)	L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:30 in seduta in videoconferenza, per chiamata con avvisi scritti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:																				
n. <u>13</u> Reg. Pubb. Referto di Pubblicazione Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno <u>05-01-2021</u> all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Addì <u>05-01-2021</u> Il Responsabile di Segreteria F.to BOTTARO RENZO _____	<table><tr><td>OPPIO PAOLO</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>VIGATO CLAUDIA</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>SALVAN DAVIDE</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>SPIANDORELLO GIULIA</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>NADALINI ELENA</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>BERTONCELLO ANDREA</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>CONTEGIACOMO VINCENZO</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>PAVANELLO LOREDANA</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>BUSINARO ANICETO</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr><tr><td>TRIVELLIN MASSIMO</td><td>Presente in videoconferenza</td></tr></table>	OPPIO PAOLO	Presente in videoconferenza	VIGATO CLAUDIA	Presente in videoconferenza	SALVAN DAVIDE	Presente in videoconferenza	SPIANDORELLO GIULIA	Presente in videoconferenza	NADALINI ELENA	Presente in videoconferenza	BERTONCELLO ANDREA	Presente in videoconferenza	CONTEGIACOMO VINCENZO	Presente in videoconferenza	PAVANELLO LOREDANA	Presente in videoconferenza	BUSINARO ANICETO	Presente in videoconferenza	TRIVELLIN MASSIMO	Presente in videoconferenza
OPPIO PAOLO	Presente in videoconferenza																				
VIGATO CLAUDIA	Presente in videoconferenza																				
SALVAN DAVIDE	Presente in videoconferenza																				
SPIANDORELLO GIULIA	Presente in videoconferenza																				
NADALINI ELENA	Presente in videoconferenza																				
BERTONCELLO ANDREA	Presente in videoconferenza																				
CONTEGIACOMO VINCENZO	Presente in videoconferenza																				
PAVANELLO LOREDANA	Presente in videoconferenza																				
BUSINARO ANICETO	Presente in videoconferenza																				
TRIVELLIN MASSIMO	Presente in videoconferenza																				
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000. Il Responsabile di Segreteria F.to BOTTARO RENZO	Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI ANTONELLA. Il Sig. OPPIO PAOLO nella sua veste di Sindaco – Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: SPIANDORELLO GIULIA BERTONCELLO ANDREA PAVANELLO LOREDANA																				

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Presa d'atto e adozione

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
- se ricorrono le condizioni, previste dallo stesso TU, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- in particolare, i limiti ed anni di riferimento sono i seguenti:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 comma 12-quater differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/07/2017 con deliberazione n.18,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

CONSIDERATO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, emergono n. 2 partecipazione dirette e n. 3 partecipazioni indirette, e precisamente:

A quanto alle partecipazioni dirette, il Comune di Villa Estense partecipa al capitale della seguente società:

1. GAL PATAVINO SOC. CONSORTILE A R.L. socio con una quota del 0,775%, pari a € 155,00, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 03/11/2016.;

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata; oggetto sociale: La Società Consortile ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n.1303/2013 con particolare riguardo agli articoli 32,33,34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE)n. 1305/2013 con particolare riguardo agli articoli 42,43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001."; sede in Monselice (PD), Via Santo Stefano Superiore, Ca' Emo, 38; codice fiscale e partita IVA: 03748880287; numero rappresentanti del comune: nessuno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

2. ACQUEVENETE S.p.a. socio con una quota del 0,780%, pari a € 2.025.852,00, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/03/2017 divenuta definitiva con atto notarile del 09/11/2017; – (ex-Centro Veneto Servizi S.P.A. con una quota del 1,01%, pari a € 2.025.852,00).

Forma giuridica: società per azioni; oggetto sociale: progettazione, costruzione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, etc.; sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A; codice fiscale e partita IVA: 00064780281; numero rappresentanti del comune: nessuno; trattamento economico dei componenti il CDA: € 89.000,00 lordi annui; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Comune: nessuno.

L'attività di ACQUEVENETE S.p.a. riguarda i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi concernenti l'attingimento dell'acqua grezza, la potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento delle acque reflue.

ACQUEVENETE S.p.a. nasce il 09/11/2017 in seguito alla fusione dei seguenti Centro Veneto Servizi S.p.A. e POLESINE ACQUE S.p.a.

Comuni gestiti: 108

Popolazione 515.000 abitanti

Superficie territoriale 3.164 Km²

Estensione reti idriche 7.145 Km

Estensione reti fognarie 3.035 Km

Impianti di acquedotto 14

Impianti di depurazione 107

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui uno è presidente.

Il capitale sociale di ACQUEVENETE S.p.a., è pari a € 258.398.589, rappresentato da n. 258.398.589 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna, ed è interamente detenuto da 108 Amministrazioni comunali azioniste.

Lo statuto sociale contempla l'affidamento della gestione "*in house*" a ACQUEVENETE S.p.a. da parte dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione, ora Consiglio di Bacino, sino al 2026. Rientra pertanto nell'attività della Società la gestione degli impianti di potabilizzazione, delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione dislocati sul territorio dei Comuni soci.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.12.2018 in ordine al mantenimento della partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, ACQUEVENETE S.p.a. svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

B. Quanto alle partecipazioni indirette, ACQUEVENETE S.p.a.

1. detiene il capitale totale di Centro Veneto gestione acque S.r.l. unipersonale, società a responsabilità limitata interamente partecipata, e pertanto partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 1,01%.

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza industriale, con prevalente riguardo al ciclo idrico integrato delle acque, come le attività di lettura contatori, elaborazione, stampa e consegna fattura, raccolta e smaltimento bottini civili, nonché la gestione della pubblica illuminazione nei Comuni Soci di ACQUEVENETE S.p.a..

Svolge attività accessoria compresa nel perimetro del servizio idrico integrato, come previsto dall'AEEGSI, che consiste nella commercializzazione, su libero mercato, dei rifiuti liquidi industriali che vengono successivamente trattati negli impianti di depurazione di ACQUEVENETE S.p.a..

Efficientamento del ciclo attivo e del controllo di gestione in favore di ACQUEVENETE S.p.a., mediante internalizzazione delle attività a più alto contenuto di know-how, lasciando all'*outsourcing* le attività a basso valore aggiunto quali i servizi di lettura mediante fotolettura e di recapito.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti.

L'amministrazione ha deciso di mantenere la partecipazione, peraltro non significativa, alla predetta Società.

2. Detiene l'11,95 di Viveracqua S.c.a.r.l., che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,119584%. Essa svolge attività di gestione di varie fasi dell'attività del servizio idrico integrato. Nel dettaglio, obiettivi della società sono: la creazione di sinergie fra i soci aderenti, l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione e il miglioramento dei servizi erogati. Viveracqua svolge le seguenti funzioni:

- Centrale di committenza per le società aderenti, allo scopo di apportare ai Soci vantaggi economici grazie ad un maggiore potere contrattuale conseguente all'incremento della capacità d'acquisto e razionalizzazione dell'utilizzo delle attuali risorse;
- Referente unico per le società aderenti, nei rapporti con AEEGSI;

- Referente unico con i finanziatori per favorire le migliori condizioni sui piani di sviluppo (es. operazione Hydrobond I e II).
 - Coordina Gruppi di Lavoro sulle principali aree operative delle società del Servizio Idrico Integrato aderenti.
- Visto quanto sopra, l'Amministrazione intende mantenere la partecipazione in tale società, in quanto svolge una delle attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, trattasi di società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti; lettera e) servizi di committenza.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio di cui all'allegato A).

3. Detiene il 15,84% di Pronet S.r.l., che pertanto risulta partecipata indirettamente dal Comune nella misura dello 0,158469%. La società è attualmente in liquidazione. Concluse tutte le procedure da parte di acquevenete spa; in attesa del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.

Si stima la conclusione della procedura entro il 31/12/2019.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 33 del 27/12/2018 in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

1. **GAL PATAVINO SOC. CONSORTILE A R.L.** è società avente per oggetto attività di Dal 12/04/17 codice 70.21.00 "Attività per conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione/promozione dell'economia del territorio.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

2. **ACQUEVENETE S.p.a.** è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

Preso pertanto atto delle partecipazioni del Comune, in applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, come risultante dal Piano di razionalizzazione 2019 allegato alla presente sub A), e ritenuto meritevole di approvazione, in attuazione dell'art. 20 del TU;

Il Sindaco illustra la proposta. Non ci sono modifiche rispetto allo scorso anno, il comune detiene due partecipazioni, e tre indirette, di cui una in liquidazione.

Si passa alla votazione.

Risultano presenti n. 10 (dieci)

La votazione a scrutinio palese dà il seguente risultato:

Favorevoli	n. 10 (dieci) Unanimità
Astenuti	n. //

DELIBERA

1. di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, come illustrato nelle premesse e nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;

2. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

UFFICIO RAGIONERIA

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

e-mail:

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it



COMUNE DI VILLA ESTENSE

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub“A” alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 25 del 30-12-2020

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Presa d'atto e adozione

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, lì 21-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTARO RENZO
